

FAQ
ART.1 DL 152/2021
CREDITO D'IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PER LE IMPRESE TURISTICHE

Quesito n. 1

Il comma 2 dell'articolo 2 dell'avviso prevede che i soggetti presentatori "devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ... regolarmente iscritti al registro delle imprese".

Può presentare la domanda anche un'impresa con sede legale all'estero che intende realizzare gli investimenti in una unità locale in Italia e sia iscritta al registro delle imprese italiano?

Un'impresa regolarmente iscritta, ma temporaneamente sospesa a seguito dell'emergenza pandemica, può presentare la domanda?

La risposta è affermativa per entrambi i quesiti

L'impresa deve dimostrare che la sospensione è avvenuta durante lo stato emergenziale come dichiarato dal Governo.

Quesito n. 2

Il comma 2 dell'articolo 2 dell'avviso prevede che "ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento".

Quale significato deve essere attribuito al termine "struttura" e, in particolare - ai fini dell'avviso - possono considerarsi appartenenti ad un'unica struttura le diversi componenti di un complesso imprenditoriale, anche se ubicati in immobili diversi (ad esempio: un albergo composto da più edifici, le dependance dell'albergo, un'impresa strutturata in forma di catena che gestisce più alberghi, l'albergo e lo stabilimento balneare annesso allo stesso, etc.)?

L'impresa beneficiaria di un incentivo nell'ambito del presente avviso, in caso di emanazione di successivi avvisi, potrà presentare una nuova domanda, relativa ad una diversa struttura?

Per struttura deve intendersi il complesso dei locali nei quali viene esercitata l'attività di impresa. L'intervento oggetto della richiesta di incentivo può riguardare le diverse strutture che compongono il complesso ricettivo inclusi ad esempio dependance, ovvero campi sportivi o similari ovvero siti annessi direttamente integrati nell'attività ricettiva offerta dallo stesso proprietario e/o gestore. Ovviamente gli interventi ammessi su tali strutture devono rientrare in quelli stabiliti dalla norma. Nel caso un'impresa gestisca una catena ovvero più strutture ricettive distinte, anche se ubicate nella stessa località, la richiesta di contributo può riguardare un solo complesso come sopra definito.

Un secondo avviso ovvero la proroga del periodo di presentazione delle domande di ammissione agli incentivi potranno essere presi in considerazione soltanto nell'eventualità in cui al termine dell'apertura della piattaforma non sia stato raggiunto il target minimo delle imprese previsto dalla misura del pnrr ovvero nel caso in cui le imprese ammissibili agli incentivi siano di numero inferiore a detto target.

Quesito n. 3

Il comma 2 dell'articolo 2 dell'avviso prevede che tutti i requisiti "devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario".

Qualora alla data di presentazione della domanda il presentatore possieda l'immobile in forza di un contratto di locazione o di affitto con durata inferiore a cinque anni, egli può essere ammesso ai benefici, ferma restando la possibilità della decadenza dal diritto all'agevolazione e il recupero degli incentivi erogati, nel caso in cui a seguito del mancato rinnovo del contratto si determini il venir meno del requisito?

In presenza di un contratto di locazione o di affitto di durata inferiore ai cinque anni, ovvero la cui durata residua sia inferiore a cinque anni, al locatario non è consentito partecipare alla procedura.

Quesito n. 4

Il comma 3 dell'articolo 2 dell'avviso prevede che i presentatori della domanda:

- devono gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.

Un'impresa che gestisce un'attività alberghiera in un immobile non di proprietà, può presentare domanda per ottenere le agevolazioni relative ad investimenti effettuati nella struttura che gestisce?

La risposta è affermativa

L'impresa proprietaria dell'immobile in cui un'altra impresa esercita l'attività alberghiera può usufruire delle agevolazioni anche se è iscritta nel registro imprese con un codice Ateco non alberghiero?

Si, se si tratta comunque di un soggetto che opera imprenditorialmente nel settore turistico ed è regolarmente iscritto al Registro delle imprese commerciali con tale qualifica

Quesito n. 5

Il comma 1 dell'articolo 2 dell'avviso prevede che il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta "sono riconoscibili alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici".

Una impresa in possesso di codice Ateco riconducibile alle attività del comparto turistico attribuito come "non prevalente" può presentare domanda per il riconoscimento dell'incentivo?

Un'attività ricettiva con annesso ristorante aperto al pubblico, può essere ammessa agli incentivi?

Per essere ammesso al riconoscimento degli incentivi è necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese commerciali come operatore turistico

L'attività di ristorazione anche se aperta non soltanto agli ospiti della struttura ricettiva deve essere complementare e integrata alla attività ricettiva che pertanto deve assumere carattere professionale, principale e prevalente. Pertanto, laddove l'attività di ristorazione sia prevalente rispetto all'attività ricettiva, ovvero laddove l'attività di ristorazione sia svolta in modo non integrato alla struttura ricettiva, la stessa non può essere oggetto delle agevolazioni della misura in questione.

Quesito n. 6

Il comma 1 dell'articolo 3 dell'avviso prevede che l'incentivo sia riconoscibile "per gli interventi di cui all'articolo 4 del presente Avviso, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021".

Cosa si intende per "spese sostenute" a decorrere dal 7 novembre 2021. In particolare, se sia la fattura che il pagamento devono essere successivi a tale data o è sufficiente che il pagamento di una fattura sia stato fatto dopo tale data mentre la fattura può essere emessa prima del 7 novembre 2021?

Per spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 deve intendersi spese riferite ad interventi e/o acquisti eseguiti dopo tale data.

Quesito n. 7

Il comma 1 dell'articolo 3 dell'avviso prevede che "l'avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti".

Tale prova è necessaria unicamente in relazione agli interventi per i quali è prescritta una comunicazione all'avvio dei lavori?

Per gli altri interventi occorre rilascio di autodichiarazione con effetti legali, per gli acquisti fa fede la fattura ovvero la bolla di accompagnamento o documenti analoghi

Quesito n. 8

Il comma 1 dell'articolo 3 dell'avviso prevede che il credito d'imposta possa essere riconosciuto anche per gli interventi "avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021".

L'articolo 12 dell'avviso disciplina le modalità di rendicontazione.

Si precisa che le relative formalità si applicano ai lavori avviati prima della pubblicazione dell'avviso solo in quanto oggettivamente compatibili o se riferite ad attività da svolgere (fatture da emettere, pagamenti da effettuare, etc.) in data successiva.

Quesito n. 9

Il comma 4 dell'articolo 3 dell'avviso prevede che "gli incentivi sono concessi a ciascuna impresa in conformità alla misura 4.2 MI C3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell'erogazione dei fondi".

La decisione della Commissione UE <<Aiuto di Stato SA.62668 (2021/N) -Italia COVID-19: Misure fiscali automatiche e contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese e dell'economia>> chiarisce che: la data di concessione di un aiuto "è definita facendo riferimento alle seguenti date: (i) la data di approvazione della domanda di aiuto qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione, (ii) la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta, e (iii) la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi".

La Commissione europea, con comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE 2021/C 473/01, ha prorogato fino al 30 giugno 2022 le misure

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui al quadro temporaneo.

Si precisa che, ai fini di cui al comma 4 dell'articolo 3 dell'avviso, il "momento dell'erogazione" è individuato nel momento di assegnazione dell'incentivo.

Quesito n. 10

Il comma 6 dell'articolo 3 dell'avviso prevede che gli incentivi "non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi".

Si conferma che, qualora la domanda di un'impresa per ottenere gli incentivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021 venga accolta, e l'impresa rinunci agli incentivi, l'impresa potrà poi accedere alle risorse del FRI di cui all'articolo 3 del medesimo provvedimento per gli stessi interventi, fermi restando ovviamente il rispetto di tempi e modalità previsti per la presentazione delle relative domande.

Quesito n. 11

Il comma 7 dell'articolo 3 dell'avviso prevede che "nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell'obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l'incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale."

La riduzione degli incentivi teorici in misura proporzionale viene operata nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il raggiungimento di un numero di imprese compreso tra 3.500 e 3.700.

Quesito n. 12

Il comma 1 dell'articolo 4 dell'avviso individua gli interventi che consentono spese ammissibili ai fini della determinazione degli incentivi previsti dall'avviso stesso.

Si precisa che l'impresa può presentare una domanda relativa ad interventi che riguardino una sola parte di un immobile nel caso intenda procedere per lotti successivi. Il/i lotto/i oggetto della domanda deve avere la caratteristica di lotti funzionali. A riguardo si richiama anche quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.

Quesito n. 13

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 dell'avviso prevede l'ammissibilità delle spese relative agli "interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, indicati dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020".

Nell'allegato I dell'avviso, sezione "dichiarazioni e documentazione", lettera o), punto a), viene richiesto, per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di "allegare attestato di prestazione energetica dell'unità immobiliare interessate dagli interventi, redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, prima e dopo l'intervento", senza ulteriore specificazione.

Si precisa che sono ammissibili a finanziamento anche interventi concernenti solo una parte della struttura o degli impianti (ad esempio, l'installazione o la sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione e/o di produzione di acqua calda sanitaria, l'installazione o la sostituzione, integrale o parziale, delle finestre e dei relativi infissi, l'installazione e messa in opera, nell'intero immobile o in alcune sue parti, di dispositivi e sistemi di building automation) purché sia certificato l'incremento della efficienza energetica.

Quesito n. 14

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 dell'avviso prevede l'ammissibilità delle spese relative agli "interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica".

Si conferma che, essendo stata richiamata la disposizione di cui all'articolo 16 bis del TUIR, viene consentita la detrazione delle spese relative all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, senza specifica esclusione di zone sismiche a bassa pericolosità, come invece avviene per le detrazioni non richiamate di cui all'articolo 16, commi 1 bis e 1 ter, del decreto-legge n. 63 del 2013.

Quesito n. 15

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 dell'avviso prevede l'ammissibilità delle spese relative agli "interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, ... funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche...".

Si conferma che per "interventi funzionali" si intendono gli interventi ulteriori "trainati" eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di incremento

dell'efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche.

Quesito n. 16

La lettera a), del comma 2 dell'articolo 4 dell'avviso prevede che, a pena di decadenza dall'incentivo, gli interventi "devono riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività" di cui all'articolo 2 dell'avviso stesso.

Nell'allegato I dell'avviso, sezione "dichiarazioni e documentazione", lettera g), viene richiesto di fornire "laddove siano previste spese per opere edili-murarie e impiantistiche, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla compatibilità della destinazione urbanistica del fabbricato o del terreno interessato da tali opere con la destinazione d'uso delle attività".

Gli incentivi possono essere richiesti per una struttura nella quale viene regolarmente svolta alla data della presentazione della domanda una attività turistica

Quesito n. 17

Il comma 1 dell'articolo 6 dell'avviso prevede che le imprese "presentano l'istanza entro i trenta giorni successivi all'apertura della piattaforma online".

Il comma 4 dell'articolo 6 dell'avviso prevede la possibilità "di modificare, anche più volte, i dati già inseriti e di presentare più volte i documenti".

Il comma 1 dell'articolo 8 dell'avviso prevede che gli incentivi "sono attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande".

Non è possibile modificare la domanda. Le modifiche consentite sono tassativamente quelle indicate nel quarto comma dell'articolo 6 dell'Avviso

Ai fini dell'ordine cronologico si considera la data e l'orario di invio della domanda, come attestato dal sistema, , ovvero quello dell'ultimo documento inserito o modificato se trattasi di documento la cui produzione è obbligatoria per comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

Quesito n. 18

Il comma 3 dell'articolo 6 dell'avviso prevede che l'impresa interessata "deve altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, allegare, a pena di inammissibilità, tutta la

documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco di cui alle sezioni dell'allegato I".

Nell'allegato I dell'avviso, sezione "interventi", lettera g), viene richiesto di fornire "copia autorizzazioni necessarie agli interventi quali DIA, SCIA CILA o CILAS ed eventuali permessi a costruzione nonché eventuali nulla osta paesaggistici".

Considerato che la richiesta degli incentivi può riguardare anche interventi da effettuare negli anni successivi al 2022 e che talune autorizzazioni non sempre vengono rilasciate con ampio anticipo, si conferma che detta documentazione potrà essere prodotta successivamente alla presentazione della domanda nel rispetto dei termini previsti dall'avviso per l'inizio dei lavori.

Quesito n. 19

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 dell'avviso prevede che il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve essere "in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva" e che "l'esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell'agevolazione"

In considerazione della attuale situazione di difficoltà indotta dalla pandemia, si precisa che in caso di DURC irregolare non si determina in automatico l'esclusione in via definitiva e immediata; verrà assegnato al richiedente un termine per provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Quesito n. 20

Il comma 5 dell'articolo 8 dell'avviso prevede che "l'esaurimento delle risorse è comunicato con Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo".

Qualora si riscontri la presentazione di un numero di domande insufficiente a esaurire le risorse disponibili la piattaforma sarà riaperta a seguito della pubblicazione di un nuovo avviso.

Quesito n. 21

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 dell'avviso prevede che "la data di termine del progetto coincide con la data dell'ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto".

La data di fine lavori non può essere successiva alla data dell'ultima fattura emessa in relazione al progetto.

Quesito n. 22

La lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 dell'avviso prevede l'obbligo di produrre "una documentazione fotografica comprovante l'apposizione del cartellone temporaneo per la promozione - pubblicizzazione dell'aiuto comunitario previsto per la Missione 1 C3 Misura 4.2 del PNRR".

Tale pubblicizzazione può avvenire anche mediante l'inserimento dell'informazione in un cartello contenente anche altre informazioni, quale ad esempio il cartello di cantiere prescritto dal testo unico dell'edilizia e dal testo unico della sicurezza sul lavoro.

Quesito n. 23

Il comma 1 dell'articolo 2 dell'avviso prevede che il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta "sono riconoscibili alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici".

I rifugi alpini ed escursionistici (inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma) possono beneficiare degli incentivi, in quanto imprese del comparto turistico, Iscritte al Registro delle imprese commerciale.

Quesito n. 24

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dell'avviso prevede l'ammissibilità delle spese relative agli "interventi di eliminazione delle barriere architettoniche".

Rientrano in tale categoria gli interventi volti a migliorare le condizioni di accessibilità di una piscina esistente nella struttura ricettiva: es. realizzazione di uno scivolo o di una rampa, modificazione del livello del bordo vasca, sostituzione o installazione di ausili (scale speciali o sollevatori).

Quesito n. 25

Il punto g) dell'elenco spese ammissibili, concernente l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, chiede di produrre la relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni

a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.

Quali requisiti debbano sussistere affinché la sostituzione (parziale o totale) degli elementi di arredo delle camere di un albergo possa essere ritenuta funzionale all'accessibilità o al risparmio energetico o alla riqualificazione antisismica della struttura?

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: la sostituzione di lampadari non idonei per una struttura ubicata in una zona classificata ad alto rischio sismico, oppure l'installazione o la sostituzione di attrezzature presenti normalmente nelle camere con altre idonee all'uso di persone non vedenti o non udenti; l'acquisto di mobili e attrezzature normalmente presenti nelle stanze appositamente progettati per l'uso da parte di persone diversamente abili, la sostituzione di frigobar con quelli di classe energetica A+++

La relazione del professionista nel caso di acquisto di beni che soddisfano per definizione gli obiettivi in argomento (ad esempio, il risparmio energetico nel caso di installazione di soluzioni di illuminazione a LED ove la nuova illuminotecnica sostituisca una tecnologia a peggior prestazione energetica (es: incandescenza, fluorescenza, alogena, etc) non può essere omessa perché tale certificazione deve attestare il raggiungimento dell'efficientamento energetico della struttura nel suo complesso.

Quesito n. 26

Il punto g) dell'elenco spese ammissibili, concernente l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, chiede di produrre la relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.

Il punto c.5) del medesimo elenco include tra le spese ammissibili quelle per "sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità".

Nell'ambito del punto c.5) sono ricomprese quelle attrezzature che implementino applicazioni e/o tecnologie avanzate di accessibilità quali ad esempio descrizioni audio e/o aumento di contrasto e/o supporto per sottotitoli per non udenti sono considerate tra i sistemi e le tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità (ad es. segnalatori di pericolo progettati per persone non vedenti e non udenti).

Quesito n. 27

Il punto c.1) include tra le spese ammissibili quelle per il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica.

I dispositivi digitali che implementino la possibilità di comunicazione con la reception possano essere equiparate ai terminali degli impianti citofonici.

I dispositivi digitali che consentono alla reception la gestione remota dei display possono essere incluse nella categoria domotica.

Quesito n. 28

Il punto f.1) dell'elenco spese ammissibili prevede la possibilità di "acquisto di modem, router e impianti wifi".

I dispositivi digitali dotati di funzionalità di hot-spot, che consentano di fornire connettività wi-fi all'ospite, sono considerate parte dell'impianto wi-fi.

Quesito n. 29

La lettera f) dell'elenco spese ammissibili prevede "interventi di digitalizzazione"

Rientrano in tale categoria i software da installare su strumentazione informatica in dotazione al personale ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Rientrano in tale categoria i software (es. applicazioni da scaricare) da installare ad esempio su dispositivi forniti in dotazione alla clientela per fornire informazioni sull'offerta turistica del territorio e sui servizi offerti dalla struttura, per facilitare la prenotazione dei servizi, per consultare i menù, etc.

Quesito n. 30

Il punto f.3) dell'elenco spese ammissibili prevede la possibilità di "acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online".

Rientrano in tale categoria i dispositivi digitali o altri dispositivi (es. totem interattivi) che consentono all'ospite di effettuare in autonomia il check-out e il pagamento, e che siano in grado di unire con la tecnica digitale un pacchetto integrato di servizi (informazioni sull'offerta turistica del territorio e sui servizi offerti dalla struttura, ivi inclusa la prenotazione degli stessi."